

**REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DEI GELSI ED ALTRE
ESSENZE ARBOREE
NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MAIRANO**

Allegato sub. 1) alla deliberazione di C.C. ndel

COMUNE DI
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI GELSI ED ALTRE ESSENZE ARBOREE NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MAIRANO**

ART. 1

1. In tutto il territorio del Comune è vietato l'abbattimento degli alberi di gelso senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio, recisione, estirpazione e sradicamento, ogni altra ipotesi di distruzione o di grave menomazione della capacità e potenzialità vegetativa proprie della pianta.

ART. 2

1. L'autorizzazione, fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 3, è concessa soltanto nei casi:
 - a. di inderogabili esigenze attinenti ad opere di pubblica utilità;
 - b. di abbattimento giudicato indispensabile per l'edificazione di costruzioni edilizie.L'autorizzazione è negata in tutti i casi nei quali l'abbattimento richiesto abbia come scopo: lo sfruttamento del legname ricavabile, l'eliminazione di difficoltà, altrimenti superabili, nell'impiego di macchine agricole, la maggior produttività della porzione del fondo sulla quale insiste l'albero e relative zone d'ombra.

ART. 3

1. Nei casi di alberi di gelso che minacciano rovina o che siano soggetti a gravi attacchi parassitari o che siano stati notevolmente danneggiati da eventi calamitosi è consentito procedere all'abbattimento previa autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco su conforme parere del Corpo Forestale dello Stato.
2. I necessari sopralluoghi da parte dei funzionari tecnici sono gratuiti.

ART. 4

1. Chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta alberi di gelso di cui al presente regolamento, è tenuto, oltre alle sanzioni di cui al successivo art. 10, a mettere a dimora il sestuplo di piante di almeno 3 metri di altezza nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione Comunale.
2. Coloro che non ottemperano all'obbligo previsto dal precedente comma sono assoggettati alla esecuzione d'ufficio con spese tutte a loro carico, senza pregiudizio dell'azione penale.

ART. 5

- Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di potatura che modifichi la forma, la struttura o le caratteristiche delle piante tutelate dal presente regolamento, dovrà preventivamente denunciare l'intervento al Sindaco utilizzando l'apposito modello, "allegato sub. A)" al presente regolamento e secondo le modalità specificate nell'allegato sub. C).
2. La suddetta denuncia costituisce autorizzazione implicita; la stessa acquisisce valore di autorizzazione dopo 20 giorni dalla data di presentazione della stessa all'ufficio protocollo del Comune di Dello ed ha validità di anni 1 (uno).
 3. In particolare le potature dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- a. non eseguire interventi nella fase di chiusura delle gemme ed immediatamente prima della caduta delle foglie;
- b. non eseguire capitozzature;
- c. non alterare sostanzialmente la naturale forma della chioma;
- d. eseguire i tagli perfettamente rifilati evitando slabbrature della corteccia e scosciatura dei rami;
- e. evitare di danneggiare durante le operazioni di potatura altre parti dell'albero non direttamente interessate dai lavori;
- f. non procedere allo spargimento di prodotti potenzialmente pericolosi nell'area d'incidenza dall'apparato radicale dell'albero;
- g. eliminare il materiale di risulta nel rispetto della normativa vigente, evitando di accendere fuochi;
- h. eseguire solo i lavori necessari rispettando le vigenti leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

ART. 6

1. Chiunque intenda eseguire qualsiasi intervento di abbattimento riguardante gli alberi tutelati dovrà presentare la richiesta di parere sull'intervento al Sindaco utilizzando l'apposito modello, allegato sub. B) al presente regolamento e secondo le modalità
2. specificate nell'allegato sub. C).
3. Il parere favorevole all'abbattimento ha validità di anni 1 (uno) a partire dalla data di rilascio del parere stesso.
4. La documentazione sopra evidenziata deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli sul luogo di effettuazione degli interventi. Alle disposizioni, eventualmente contenute nei pareri (ad es. messa a dimora di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere), si dovrà provvedere entro l'anno di validità dello stesso.

ART. 7

1. Le somme ricavate dall'Amministrazione in applicazione dei precedenti artt. 4, 5 e 10 vanno a costituire un apposito fondo destinato al reimpianto arboreo su tutto il territorio del Comune da attuarsi a cura del Comune.

ART. 8

1. All'accertamento delle trasgressioni al presente Regolamento sono tenuti il Comune ed il Corpo Forestale dello Stato.

ART. 9

1. Questo regolamento fa salve le disposizioni della legge 29.6.1939 n. 1497 e tutta la legislazione in materia di salvaguardia delle bellezze naturali.

ART. 10

2. In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun gelso, le sanzioni seguenti:
 - a. danni lievi al gelso (apparato radicale e/o aereo), potatura non denunciata o eseguita in modo diverso da quanto previsto dall'art. 2 comma a del regolamento: C. 50,00
 - b. danni consistenti al gelso (apparato radicale e/o aereo), potatura eseguita in modo diverso da quanto previsto dal precedente art. 6:€ 250,00
 - c. danni irreparabili al gelso (apparato radicale e/o aereo), abbattimento dell'albero senza la prevista autorizzazione:C 500,00

3. Sia il proprietario dei gelsi che l'autore degli interventi effettuati in violazione al presente regolamento, sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo.
4. Le sanzioni sono applicate dall'Ufficio Comunale Competente.
5. Sono comunque fatte salve le norme di Polizia Forestale vigenti in materia

ART. 11

1. Per quanto riguarda le altre essenze presenti nel territorio comunale valgono le norme tecniche di attuazione del P.R.G all'articolo 33 comma c) e cioè ;
- Le alberature di alto fusto esistenti sul territorio comunale dovranno essere conservate e tutelate; è vietato il taglio delle alberature, quando il [oro diametro, misurato ad un metro da terra, sia superiore a cm.30 con l'esclusione di quelle facenti parte del ciclo produttivo delle colture specializzate. L'abbattimento di tali alberature è subordinato ad autorizzazione, sentito il parere dell'esperto in materia ambientale previsto in Commissione Edilizia dalla normativa vigente. Per le sanzioni si applicano i disposti dell'articolo 10 del presente regolamento.

ART. 12

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.